

# Comune di Gussago

Provincia di Brescia

## C.C. Numero 5 del 30-01-2023

**ORIGINALE** 

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre addì trenta del mese di gennaio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in seduta Pubblica, Prima convocazione i componenti del Consiglio Comunale.

## All'appello risultano:

	Pres./Ass.		Pres./Ass
Coccoli Giovanni	Presente	Lorenzoni Gianpietro	Presente
Ceretti Christian	Presente	Tallarini Elisabetta	Presente
Gauli Roberto	Presente	Quarena Stefano	Assente
Galeazzi Michela	Assente	Gatta Zini Roberto	Presente
Bruno Mariangela	Presente	Gualandi Virginia	Presente
Gallucci Gianluca	Presente	Reboldi Marco	Presente
Borda Silvia	Presente	Olivari Rossella	Presente
Inselvini Alessandro	Presente	Benedetti Valeria	Presente
Berardi Matteo	Presente		

Nro Presenti: 15 Nro Assenti: 2

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Cortesi Laura il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gauli Roberto nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

#### COMUNE DI GUSSAGO



Provincia di Brescia

## Delibera n. 5 del 30-01-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2023.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

SI GIUSTIFICA l'assenza dei Consiglieri Galeazzi e Quarena;

SU RELAZIONE dell'Assessore alle politiche economiche e tributarie, Dott.ssa Luisa Landi;

**VISTI** i commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 contenenti la disciplina inerente l'imposta municipale propria (IMU);

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000) che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali:
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006 stabilisce che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- il comma 775 dell'art. 1 della Legge n. 197/2022 che proroga al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;

**VISTO** il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il suddetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ovvero, in caso di mancata approvazione entro tale termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**VISTO** il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e che ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del

federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**VISTI** i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che prevedono che dal 2021 gli enti potranno diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF, che dovrà essere adottato entro il 28 giugno 2020 e la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

**CONSIDERATO** che ad oggi non risulta ancora emanato il predetto Decreto del MEF;

RICHIAMATA la Risoluzione 1/DF/2020 del 18/02/2020 relativa ai "Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote previsto dall'art. 1, commi 756, 757 e 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)" nella quale si chiarisce che "...atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della Legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno - e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto - vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante." ed inoltre che "È evidente, pertanto, che la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756.";

**VISTO** il comma 758, lettera d), dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che conferma anche che dal 2020 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

**CONSIDERATO** che nella predetta circolare n. 9/1993 il Comune di Gussago è qualificato come Comune montano;

**EVIDENZIATO** che l'art. 1, commi 744 e 753, della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

**VISTO** il comma 755 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 come modificato dall'art. 108, comma 1, del D.L. n. 104/2020 che recita:

"A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.";

**CONSIDERATO** che, dall'anno 2015 all'anno 2019, il Comune di Gussago ha approvato le aliquote TASI prevedendo la maggiorazione TASI di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 nella misura dello 0,08%;

**CONSIDERATO** che nel 2021 il Comune di Gussago ha approvato le seguenti aliquote e detrazioni IMU prevedendo la maggiorazione di cui al comma 755, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 nella misura dello 0,08% e che le stesse sono state confermate anche per il 2022 ai sensi del citato comma 169, 3° periodo della Legge n. 296/2006:

Tipologia	Aliquote 2022
Aliquota ordinaria (per tutte le fattispecie, comprese le aree fabbricabili, non contemplate nei punti successivi)	1,14 %
Abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C2, C6 e C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria)	0,60 %

Detrazione per abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica ai sensi art. 93, DPR n. 616/1977	€ 200,00
Abitazioni e relative pertinenze (escluse abitazioni di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) concesse in uso gratuito a figli utilizzate come abitazione principale secondo i criteri stabiliti nel Regolamento comunale IMU	0,78 %
Terreni agricoli	esenti
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	esenti
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10 %
Fabbricati categoria catastale D	1,06 %
Immobili ad uso abitativo locati, a titolo di abitazione principale, a canone concordato ai sensi della L. 431/1998	0,94 %

CONSIDERATO che si intende mantenere inalterata anche per l'anno 2023 la pressione fiscale prevista per il 2022 dal prelievo tributario di IMU, anche per quanto concerne la ridetta ex maggiorazione TASI dello 0,08%, nonostante non sia più operante il blocco tributario introdotto dal comma 26, dell'art. 1, della Legge n. 208 del 28/12/2015 e s.m.i. fatto salvo per quanto concerne i fabbricati di proprietà pubblica adibiti ad impianti sportivi e strutture connesse e classificati nella categoria catastale D per i quali si ritiene di dover ridurre al minimo l'aliquota stante l'assenza di scopo di lucro e la volontà di rilanciare l'attività sportiva dopo la pandemia;

**VISTO** il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU, approvato con propria deliberazione n. 19 del 29/05/2020 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 27 del 29/07/2020;

**DATO ATTO** che la Commissione consiliare affari generali, bilancio, tributi, commercio ha esaminato la proposta in discussione in data 27 gennaio 2023;

**ACQUISITO** il parere favorevole dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) punto 7) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

#### VISTI:

- l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. TUEL;
- il vigente Statuto Comunale;

**DATO ATTO** che durante il dibatto esce dall'aula il Consigliere Reboldi e che risultano pertanto presenti n. 14 consiglieri;

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dai rispettivi Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

**PRESO ATTO** del parere favorevole del Segretario generale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti del presente atto ai sensi dell'art. 60 - comma 1 - dello Statuto comunale allegato alla presente deliberazione;

\*\*\*\*

Il dettaglio della relazione introduttiva, degli interventi, delle successive repliche e dichiarazioni di voto, desunto dalla registrazione della seduta, è unito al verbale originale e pubblicato sul sito comunale www.comune.gussago.bs.it, nella sezione "Il Comune informa" – Verbali del consiglio comunale.

\*\*\*\*

**CON VOTI** favorevoli n. 10, nessun contrario e n. 4 astenuti (Gatta Zini, Gualandi, Olivari, Benedetti), espressi nelle forme di legge da n. 14 consiglieri presenti,

1) **di stabilire**, per le motivazioni in premessa, le aliquote relative alla Imposta Municipale Propria – IMU per l'anno 2023, come indicate nella seguente tabella:

	Tipologia	Aliquote 2023
1	Ordinaria (tutte le fattispecie, comprese le aree fabbricabili, non contemplate nei punti successivi)	1,14 %
2	Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C2, C6 e C7 limitatamente ad un'unità per ciascuna categoria)	0,60 %
3	Abitazioni e relative pertinenze (escluse abitazioni di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze concesse in uso gratuito a figli utilizzate come abitazione principale secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Comunale IMU	0,78 %
4	Terreni agricoli	esenti
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
6	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	esenti
7	Fabbricati categoria catastale D escluso impianti sportivi e strutture connesse di proprietà pubblica	1,06%
8	Fabbricati categoria catastale D esclusivamente impianti sportivi e strutture connesse di proprietà pubblica	0,76%
9	Immobili ad uso abitativo locati, a titolo di abitazione principale, a canone concordato ai sensi della L. 431/1998	0,94%

- di stabilire che per l'anno 2023 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria, per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, è pari ad € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- di stabilire che per l'anno 2023 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria per gli assegnatari di alloggi degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, ai sensi art. 93 del DPR n. 616/1977, è pari a € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;
- 5) **di dichiarare**, con separata votazione unanime, espressa in forma palese da n. 14 consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

II Presidente
Gauli Roberto
f.to digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005

Il Segretario Generale Cortesi Laura f.to digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005